



COMUNE DI VALLELAGHI
(Provincia di Trento)

Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 226 DEL 03/11/2022

OGGETTO: Approvazione “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO.

L'anno **duemilaventidue** addì **03 - tre** - del mese **novembre** alle ore **14:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Presiede **Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori**

Assiste **Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

Lorenzo Miori	Sindaco	Presente
Paolo Decarli	Vice Sindaco	Assente
Mirko Bortoli	Assessore	Presente
Nicola Frizzera	Assessore	Presente
Ilaria Rigotti	Assessore	Presente

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 183 della L.R 03.05.2018, N. 2 comma 3, esecutiva a pubblicazione avvenuta.



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e della L. 06.11.2012 n. 190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 ("Piano integrato di attività e organizzazione") che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un "Piano integrato di attività e di organizzazione", in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. (comma 1).

Ai sensi poi dell'art. 6, comma 6, del testo normativo citato è previsto l'obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale;

Dato atto che il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente;

Evidenziato che il PIAO è destinato a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale;

Rilevato che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo - e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo" quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6);

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato;

Evidenziato inoltre che:

- con decreto del Ministro dell'interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;
- l'art. 3 ("Proroga di termini in materia economica e finanziaria"), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"), come convertito dalla L. 25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 di data 01.06.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022;



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

Rilevato che il D.L. 30.12.2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") ha poi modificato l'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO;

Visto in particolare l'art. 1 ("Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni"), comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 che ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell'art. 6, prevedendo la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
- la modifica del successivo comma 6 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione - non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - del "Piano tipo";
- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022;

Visto l'art. 7 ("Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") del D.L. 30.04.2022 n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), che - nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113 - ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022;

Visto il D.P.R. 24.06.2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo;

Fatto presente che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, i principi - di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese - dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO;

Visto in particolare l'art. 4 ("Piano integrato di attività e organizzazione") della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione;

Richiamata la circolare n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali che ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi tale



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

termine slitta al 28.11.2022, stante il recente differimento al 31.07.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Riscontrato che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate;

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione - al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance - ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmatici;

Rilevato che il testo del PIAO 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7, è composto da tre sottosezioni:

- una prima sottosezione, denominata "Valore pubblico";
- una seconda sottosezione, denominata "Anticorruzione";
- una terza e ultima sottosezione, denominata "Performance";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 185, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2 dando atto che nel provvedimento non si ravvisano aspetti di natura contabile;

Visti il Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

Visto lo Statuto comunale del Comune di Vallelaghi approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 29.12.2016;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il "Piano integrato di attività e di organizzazione" del Comune di Vallelaghi, in sigla PIAO, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il PIAO al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it> ;
- 3) di pubblicare il PIAO sul sito Internet istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione trasparente, al link <https://www.comune.vallelaghi.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>
- 4) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- 5) di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183,



COMUNE DI VALLELAGHI (Provincia di Trento)

183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

6) di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



COMUNE di VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco: ing. Lorenzo Miori

Il Segretario Comunale: dott.ssa Monica Cagol

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
2022 PIAO - Vallelaghi.pdf	2022 PIAO - Vallelaghi.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	25/10/2022
(A6868B0536EB08F3F3B6CAAD3B6670BCBEB82AA457F0FB32AF4DACF93CE76E98)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SIR_2022_1047.rtf.pdf.p7m	PARERE	02/11/2022
(F8FD72815A81CE31E74EF5434E2F7CCD22A1154ADC6666A77C951D85045FF6BC)			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.